

COMUNE DI PATERNO
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO

DELLA CONSULTA DELLE DONNE

ADOTTATO CON DELIBERA CONSILIARE N.97 DEL 24.06.1998

APPROVATO DAL CORECO - CENTRALE CON DECISIONE N.3994/5843

DEL 12.08.1998.

COMUNE DI PATERNO' AP N.551

Si certifica che il presente regolamento

vanne pubblicato all'atto di essere in questo
Comune nei termini e modi di Legge, dal
giorno 21-08-98 al giorno 19-09-98
e non furono prodotti reclami.
Paternò, li 21-08-98 / 19 98

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Ligresti)



COMUNE DI PATERNO
PROVINCIA DI CATANIA

Art. 1

Il Comune di Paternò valorizza le libere forme associative negli ambiti dell'assistenza e della difesa dei diritti delle donne, favorendo e promuovendo organismi di partecipazione dei cittadini alle attività dell'Amministrazione locale anche nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni soggettive.

ART. 2

Il Comune di Paternò istituisce la consulta delle donne, con lo scopo preciso di valorizzare e mettere in evidenza tutte le problematiche femminili, per sostenere le pari opportunità nell'ambito del lavoro e per promuovere interventi contro la violenza sessuale. La consulta delle donne promuove il ruolo molteplice della donna nella società di oggi.

ART. 3

La Consulta delle donne viene nominata dal Sindaco su indicazioni delle associazioni femminili esistenti nel territorio, riunite in apposita assemblea dei rappresentanti, convocata dal Sindaco con pubblico avviso, tenendo conto, per quanto riguarda le associazioni, del numero degli aderenti ed è composta da n. 7 persone.

Essa resta in carica per la durata del mandato del Sindaco.

ART. 4

La Consulta delle donne è istituita con deliberazione del Consiglio Comunale.

La Consulta delle donne è composta dalle rappresentanti delle associazioni femminili e dalle rappresentanti dei gruppi associativi aventi finalità culturali, assistenziali, sociali e ricreativi presenti nella città, su segnalazione degli stessi gruppi ed associazioni.

La Consulta, altresì, può ritenere opportuno integrarsi con l'inserimento, al suo interno, di donne qualificate, ancorchè non facenti parte di gruppi o associazioni, che rappresentino il mondo del lavoro femminile nelle seguenti materie:

- a) sanità
- b) pubblica istruzione
- c) imprenditoria
- d) libere professioni
- e) lavoro dipendente
- f) lavoro casalingo

in ragione di un rappresentante per ciascuna categoria.

Non possono fare parte della consulta:

- 1) i Consiglieri Comunali
- 2) il Sindaco ed i componenti della Giunta Comunale
- 3) i dipendenti del Comune
- 4) gli amministratori dipendenti controllati dal Comune

COMUNE DI PATERNO
PROVINCIA DI CATANIA

- 5) i parenti ed affini entro il 2° grado dei soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4).

ART. 5

La Consulta delle donne esercita funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'amministrazione nei confronti della Giunta e del Consiglio particolarmente nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di competenza

Il Presidente del Consiglio Comunale, su indicazione del civico consesso, e il Sindaco, ognuno per le rispettive competenze, richiedono la convocazione della consulta delle donne ogni qual volta sia ritenuto opportuno l'intervento della stessa per la predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di competenza. Il Presidente della Consulta deve provvedere alla convocazione entro cinque giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Comunale, il Sindaco o la Giunta, nelle rispettive competenze, devono acquisire preventivamente il parere obbligatorio e non vincolante della Consulta delle donne relativamente all'adozione di tutti quegli atti che afferiscono in maniera particolare a tutte le problematiche sociali, politiche o civili che ruotano attorno al mondo femminile.

ART. 6

La Consulta delle donne è convocata, con comunicazione scritta, inviata per posta o via fax a ciascun componente presso il domicilio eletto o indicato, almeno 5 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) giorno, ora e luogo della convocazione;
- b) ordine del giorno con la chiara ed esatta indicazione delle materie degli argomenti, da sottoporre alla consulta.

Gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire al Presidente della Consulta o a suo delegato, entro ragionevole lasso di tempo e in ogni caso almeno 48 ore prima della data fissata per la convocazione, tutta la documentazione che si ritenga utile od opportuno richiedere sugli argomenti la cui trattazione è prevista all'ordine del giorno, nonché la necessaria assistenza burocratica. A tal fine farà le funzioni di Segretario della Consulta un dipendente comunale.

ART. 7

La Consulta delle donne può, di propria iniziativa, chiedere di essere sentita dal Consiglio Comunale o dalla Giunta.

La richiesta, espressa a maggioranza dai membri della consulta, deve specificare i motivi della richiesta di convocazione nonché le proposte che si intendono sottoporre all'esame del Consiglio Comunale o della Giunta, nell'ambito delle reciproche competenze.

COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

Il Consiglio Comunale o la Giunta, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione, ove lo ritenga necessario opportuno, convoca la consulta delle donne. L'eventuale diniego dovrà essere motivato dal Presidente del Consiglio dal Sindaco.

ART. 8

La Consulta delle donne è presieduta dal suo Presidente, che dura in carica due anni.

Il Presidente è eletto a maggioranza, con voto segreto, dai componenti della Consulta e può essere revocato a seguito di mozione di sfiducia.

Le Associazioni femminili potranno chiedere la sostituzione dei propri componenti designati anche prima della scadenza della Consulta.

Le votazioni per l'elezione del Presidente della Consulta delle donne devono essere indette entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del mandato del presidente uscente.

Il Presidente ha funzione di coordinamento delle attività della Consulta e ne ha la rappresentanza. In caso di assenza il Presidente viene sostituito dal componente più anziano della Consulta.

ART. 9

La Consulta delibera con la presenza della metà più uno dei componenti, a maggioranza assoluta dei presenti.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio allo statuto, alle leggi in materia nonché alle disposizioni del codice civile ove compatibili.

ART. 10

Il presente regolamento sarà adottato dal Consiglio Comunale. Il regolamento verrà pubblicato e resta affisso per quindici giorni all'albo pretorio dopo l'adozione della relativa delibera consiliare. Dopo l'avvenuto controllo da parte del competente organo tutorio, il presente regolamento verrà pubblicato per ulteriori quindici giorni.